

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La XIII Commissione

considerato che:

gli imprenditori agricoli hanno dimostrato un notevole apprezzamento per l'intervento statale sui costi assicurativi necessari per la copertura delle produzioni agricole colpite da calamità;

si è verificato un aumento delle produzioni assicurate nel 1996 pari al ventisei per cento, a fronte di una diminuzione delle tariffe pari, in media, al nove per cento in conseguenza dell'azione svolta dai consorzi di difesa in favore dei produttori agricoli soci;

a seguito delle modifiche legislative intervenute si è verificata una riduzione dei contributi ai consorzi;

il fabbisogno calcolato sulla base dei parametri di spesa stabiliti dal ministero con decreto ministeriale 3 luglio 1996 ammonta per il 1996 a circa centonovantacinque miliardi, a fronte di una disponibilità finanziaria di 130 miliardi;

a seguito delle integrazioni richieste da tutti i gruppi parlamentari ed approvate dal Parlamento, la legge finanziaria per il 1997 ha stanziato per l'intervento assicurativo duecento miliardi;

si prospetta la possibilità di coprire una quota del fabbisogno finanziario 1996 pari a sessantacinque miliardi con una quota degli stanziamenti 1997; per il 1997 risulterebbe una disponibilità di circa centotrentacinque miliardi, in evidente contrasto con la volontà politica inequivocabilmente espressa dal Parlamento, aumentando il relativo capitolo di spesa;

il Governo ed il Parlamento, nell'approvare il Documento di programmazione economica e finanziaria, hanno affermato la necessità di modernizzare e

razionalizzare il settore agricolo, necessità soddisfatta dall'intervento contributivo sulle tariffe assicurative;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 1996, prevede che entro il 30 novembre di ogni anno siano determinate le colture e gli eventi assicurabili, ed entro il 10 dicembre di ogni anno siano fissati i parametri per l'erogazione del contributo statale;

sino ad ora tali provvedimenti non sono ancora stati adottati, mentre è stata emanata solo il 5 novembre 1996 una circolare che decurta retroattivamente le spese ammissibili a contributo statale;

infine, le franchigie assicurative per il 1996 risultano ingiustificatamente penalizzanti per alcuni territori, e specificamente per i prodotti di maggior pregio ed a più alti costi di produzione —:

impegna il Governo:

a riaffermare con chiarezza, nell'ambito degli indirizzi di politica agraria e della più generale azione amministrativa, il sostegno in maniera più incisiva, costante ed adeguata del suddetto intervento;

a liquidare immediatamente i contributi per il 1995 e garantire il pagamento dei contributi per il 1996 sulla base della spesa effettiva sopportata dai consorzi e dai produttori agricoli;

ad adottare immediatamente per il 1997 provvedimenti relativi a parametri, colture, eventi e garanzie perlomeno analoghi a quelli adottati per il 1996 e, con riferimento alle franchigie, misure correlate ai parametri contributivi, indipendentemente dalla collocazione geografica delle aziende;

(7-00165) « Prestamburgo, Saonara ».

La III Commissione,

considerato che:

si sono verificati casi di aggiramento delle disposizioni previste dall'arti-

colo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185 « Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento »;

tale « aggiramento » riguarda il comma 6 punto *d*) dell'articolo della legge sopra citata (divieto di esportare armi verso i Paesi i cui governi sono responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia dei diritti dell'uomo) oltre che lo spirito complessivo dell'articolo stesso;

il Governo ha, al fine di allargare le maglie di questo divieto, ritenuto vincolanti solo le condanne per violazioni delle libertà fondamentali deliberate con voto formale dalla Commissione per i diritti umani dell'Onu, richiedendo che la stessa, indipendentemente da un suo voto di revoca, fosse da considerarsi nulla se nelle successive sessioni della Commissione non fosse votata una nuova risoluzione di condanna;

analogamente il Governo ritiene non vincolanti le deliberazioni di condanna per violazione dei diritti fondamentali prese dalla Commissione per i diritti dell'uomo dell'Onu e approvate *per consensus*, ovvero senza bisogno di contare i voti;

permangono inaccettabili inoltre contratti di vendita di armi o di parti di esse con Paesi invasori di altri Stati in quanto confliggenti con le disposizioni previste dai punti *a*) e *b*) del comma 6 dell'articolo 1 della legge n. 185 del 1990, e come tali vanno tassativamente vietati;

impegna il Governo:

a rispettare le disposizioni dell'articolo 1 della legge n. 185 del 9 luglio 1990 in merito alle deliberazioni di condanna di Paesi per violazioni delle libertà fondamentali deliberate dalla Commissione diritti dell'uomo dell'Onu e di attenersi al divieto di esportazioni di armi fino alla revoca di tale condanna da parte della Commissione dell'Onu stessa;

di considerare vincolanti altresì, al fine di autorizzare o meno l'esportazione di armamenti, le disposizioni di condanna per violazioni delle libertà fondamentali deliberate dalla Commissione per i diritti dell'uomo dell'Onu e approvate *per consensus*;

a negare l'autorizzazione per la stipula di contratti di cessione e vendita di armamenti con Paesi che siano in guerra o le cui truppe occupino militarmente un paese straniero in violazione del diritto internazionale.

(7-00166) « Brunetti, Pezzoni, Leccese, Pozza Tasca, Olivo, Danieli, Mantovani ».

La XIII Commissione,

premesso che:

la *sharka*, denominata anche « vaiolatura » o *plum pox virus* è la più grave malattia virale drupacee in Europa. L'entità dei danni prodotti sui frutti delle piante colpite (pesco, susino, albicocco, ciliegio) e l'elevata diffusibilità rendono l'infezione una grave fitopatia che porta alla distruzione in breve tempo di vaste aree frutticole. La *sharka* è stata segnalata per la prima volta sul susino in Bulgaria nel 1917 (da qui il nome di *sharka*, che in Bulgaro significa vaiolo). Nel decennio successivo è stata evidenziata in tutta l'area balcanica, rimanendovi fino agli anni Cinquanta, quando è apparsa, per la prima volta, in Germania ed in altri paesi del centro Europa;

in Italia le prime segnalazioni risalgono al 1974 in provincia di Bolzano sull'albicocco, in provincia di Trento sulla susina di Drò, mentre in Romagna i primi rarissimi casi risalgono alla primavera del 1982. In anni più recenti è stata rinvenuta in diverse regioni italiane, prevalentemente su piante di albicocco e di susino, mentre nel pesco la malattia era stata riscontrata solo in sporadici casi nel Lazio ed in Basilicata;

nel corso della passata annata agraria, il servizio fitosanitario regionale del Veneto ha individuato alcuni focolai di *sharka* in pescheti situati in provincia di Verona, riconducibili al nuovo ceppo (gruppo M) particolarmente pericoloso per la virulenza e la rapidità di diffusione sul territorio attraverso numerose specie di afidi e mai segnalato precedentemente in Italia. In Grecia, Spagna e Francia, il *plum pox virus* su pesco del ceppo M ha causato negli areali colpiti la perdita di migliaia di piante e centinaia di ettari; trattasi quindi di una vera e propria calamità naturale d'ordine fitopatologico;

nel mese di giugno del 1996, a seguito dei controlli effettuati dal servizio fitosanitario regionale, sono stati individuati in pescheti del veronese alcuni focolai di *sharka* ceppo M, confermati successivamente dalle analisi di laboratorio dell'istituto di patologia vegetale dell'università di Bologna. La situazione che si è venuta a creare è certamente molto preoccupante, perché interessa un numero considerevole di aziende agricole specializzate ubicate nell'area di maggior diffusione della malattia. Nell'area colpita, circa quattromila ettari, alcuni focolai di infezione costituiscono una minaccia per i territori contigui nonché per tutto il territorio nazionale tenuto conto della virulenza dell'infezione e della sua rapidità di contaminazione. Da una prima rilevazione e mappatura delle aziende colpite si prevede che debbano essere estirpati circa trecento ettari di pescheto specializzato, il cui costo a carico degli agricoltori è stimato in circa dieci miliardi di lire;

a norma del decreto ministeriale del 26 novembre 1992, la lotta alla *sharka* è obbligatoria. Non esistendo un metodo efficace di difesa, bisogna provvedere obbligatoriamente alla distruzione delle piante infette per evitare la diffusione del virus. Il decreto prevede anche alcuni divieti riguardo l'approvvigionamento ed alla commercializzazione del materiale di propagazione. Per circoscrivere l'estendersi dell'infezione si debbono adottare drastiche ed urgenti misure di eradicazione degli

alberi da frutto e del materiale di propagazione. Poiché nell'area infetta operano numerose aziende agricole specializzate nella coltivazione del pesco, è prevedibile che sorgano resistenze e rifiuti agli abbattimenti, se questi non saranno supportati da un congruo indennizzo che oggi non è previsto dalla legislazione vigente. L'efficacia di un'azione di profilassi è subordinata alla concessione di adeguati risarcimenti agli agricoltori che saranno colpiti dal provvedimento ingiuntivo di eradicazione degli alberi, che sono fonte di infezione per tutto l'areale contiguo. Si ritiene che questa « fitopatia » possa configurarsi alla stessa stregua di una « epizoozia », per la quale esistono già delle misure legislative (vedi legge n. 218 del 1988 ed altre) che prevedono un equo indennizzo per i capi di bestiame abbattuti;

la *sharka* per la sua pericolosità e virulenza potrà interessare l'intero territorio nazionale se non verranno eliminate con risolutezza le fonti di infezione; si tratta quindi di una calamità d'ordine fitopatologico che interessa tutto il territorio nazionale e che riveste il carattere di eccezionalità andando per altro a compromettere il bilancio di diverse aziende frutticole specializzate;

impegna il Governo

ad emanare un provvedimento che, con immediata esecutività, preveda: 1) la delimitazione dell'area infetta e i criteri per l'abbattimento delle piante contaminate; 2) i fondi per un equo indennizzo le aziende colpite; 3) le modalità di accesso ai predetti contributi.

(7-00167) « Piva, Peretti, Nicola Pasetto, Alberto Giorgetti, Frau, Fratta Pasini, Giovanardi, Fabris, Follini, Baccini ».

La XII Commissione,

considerato che:

il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, ha dato attuazione alla direttiva 90/220, concernente l'emissione deliberata

nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, prevedendo le misure volte a proteggere la salute umana anche dall'immissione sul mercato di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti;

l'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 92, in base a quanto espressamente previsto dalla direttiva n. 220, consente al Ministro della sanità di disporre con propria ordinanza, di limitare o di proibire provvisoriamente l'uso e/o la vendita sul territorio nazionale di prodotti che possono costituire un rischio per la salute umana, ancorché immessi sul mercato in conformità alle disposizioni del medesimo decreto n. 92;

la Commissione europea ha concesso il permesso per l'importazione nei Paesi membri dell'Unione della soia geneticamente manipolata della multinazionale Monsanto, resa resistente all'erbicida *roundup*, il cui principio attivo è il glifosato prodotto dalla Monsanto stessa;

la direttiva comunitaria 96/32 del 21 maggio 1996 porta dagli attuali 0,1 parti per milione a 20 parti per milione il contenuto massimo consentito dall'erbicida glifosato di cui la Monsanto è, in Europa, unica produttrice;

è stata dimostrata la possibilità di trasferire il rischio allergenico mediante manipolazione genetica dalla noce brasiliana alla soia geneticamente manipolata e non è stato possibile escludere il rischio di scatenare risposte allergiche in seguito all'ingestione della soia geneticamente manipolata con geni del batterio *agrobacterium tumefaciens* della Monsanto;

recentemente è stata consentita a livello europeo l'importazione e la coltivazione del mais geneticamente manipolato della Cibageigy, nonostante che, su quindici Paesi membri, si siano registrati il parere contrario di tredici ministri dell'ambiente e l'astensione di un altro ministro, e che il commissario europeo per le politiche dei consumatori, Emma Bonino, abbia dichiarato, secondo quanto risulta dal verbale

della riunione della Commissione nella quale è stata concessa la citata autorizzazione alla importazione e alla coltivazione, che rimangono dubbi nei pareri espressi dagli appositi comitati scientifici e che tale decisione affrettata risponda a pressioni di carattere economico;

la soia geneticamente manipolata è già utilizzata, senza alcuna etichettatura in preparazioni alimentari per uso umano — pasticceria, cioccolata, prodotti dietetici — ed animali in circolazione nell'Unione europea e dunque in Italia;

l'Austria e il Lussemburgo hanno già attivato la procedura prevista dalla direttiva n. 220/90, recepita dall'articolo 16 del citato decreto n. 92, bloccando l'ingresso del mais transgenico sul loro territorio, mentre la Francia ha già annunciato che non autorizzerà la coltivazione del mais transgenico;

impegna il Governo

ad attivare con urgenza la procedura prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 92 del 1993, per bloccare l'introduzione in Italia di soia e di mais geneticamente manipolati;

a presentare le evidenze scientifiche in base alle quali si sono innalzati di duecento volte i limiti consentiti di glifosati negli alimenti;

a trasmettere entro trenta giorni alle competenti Commissioni parlamentari i dati, raccolti in base alle disposizioni del titolo II del citato decreto legislativo n. 92, relativi alle emissioni deliberate a scopi sperimentali di soia, di mais e di altri organismi geneticamente manipolati, finora effettuate o in programma su territorio nazionale, specificando in particolare:

a) il numero di notifica attribuito dal ministero della sanità;

b) la data di ricevimento della notifica; la data di trasmissione della notifica alla Commissione consultiva prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 92;

c) il nome dell'impresa che ha presentato la richiesta con tutti i dati necessari ad identificarla, compresi quelli relativi all'effettivo proprietario del brevetto o dei diritti d'ottenzione;

d) l'identificazione esatta della varietà di riferimento, compresi gli ibridi di provenienza sui quali è stata operata la manipolazione genetica;

e) i caratteri oggetto della manipolazione genetica;

f) il periodo in cui il mais è geneticamente manipolato è stato rilasciato ed i luoghi in cui sono avvenute le sperimentazioni;

g) la data della comunicazione del Ministero della sanità al notificante relativa alla possibilità di effettuare la emissione;

h) i protocolli seguiti per l'emissione deliberata, la natura e le modalità dei controlli accompagnata dalla identificazione dei responsabili dei controlli effettuati;

i) i rapporti sui rischi dell'emissione per ogni singola varietà di mais geneticamente manipolato e per ogni singola caratteristica introdotta con la bioingegneria;

ad attivarsi per modificare la direttiva n. 220 del 1990, allo scopo di evitare che la Commissione europea operi atti arbitrari contrari alla volontà della maggioranza dei Paesi membri e sia, invece, tenuta all'osservanza di un principio di precauzione sul quale dovrebbero già ora essere basate le decisioni sul rilascio deliberato di organismi geneticamente manipolati;

ad integrare le disposizioni previste dal titolo III del decreto n. 92 in materia di etichettatura dei prodotti contenenti Omg o combinazioni di Omg, prevedendo, come già si verifica in Danimarca, l'etichettatura obbligatoria permanente dei prodotti derivati dalla soia e dal mais geneticamente modificati, al fine di garan-

tire la libera scelta ai consumatori, quali primi responsabili delle decisioni attinenti la propria salute;

ad ammettere nelle sedi consultive nazionali i rappresentanti di associazioni che hanno maturato una lunga esperienza sulla questione della brevettazione del vivente;

a raccogliere tutte le informazioni necessarie onde riferire al Parlamento sui criteri con i quali si effettua il rilascio deliberato di organismi geneticamente manipolati, sulle istituzioni deputate ad un reale monitoraggio e ad una valutazione indipendente dell'impatto sanitario del rilascio deliberato, affinché sia garantita la massima trasparenza in decisioni così delicate.

(7-00168) « Procacci, Caccavari, Massidda, Valpiana, Saia, Fioroni, Del Barone, Gramazio ».

La XII Commissione,

premesso che:

i farmaci anoressanti sono molecole in grado di determinare, per azione a carico della regione ipotalamica del cervello, diminuzione del senso di fame o precoce insorgenza di quello di sazietà. Sono sostanze chimicamente correlate alla amfetamina, che è stata la prima molecola usata a scopo anoressante, negli anni Trenta;

attualmente sono autorizzate in Italia solo quattro molecole: la fendimetrazina (Plegine), l'amfepramone (Linea, Tenuate), la fenfluramina (Ponderal, Pesos, Dimafen) e la dexfenfluramina (glipolix, isomeride): queste sostanze possono essere prescritte dal medico sia generico che specialista, e, come per qualsiasi altra molecola non coperta da brevetto, anche sotto forma di preparazione magistrale, realizzata poi dal farmacista, estemporaneamente, a dosi personalizzate per il singolo paziente;

la fendimetrazina e l'amfepramone sono utilizzate nella terapia dell'obesità da oltre trenta anni, la fenfluramina da oltre venti e la dexfenfluramina da quasi dieci; attualmente queste sostanze sono riconosciute dalla comunità scientifica internazionale come gli unici strumenti farmacologici, utili nella terapia dell'obesità, come supporto alla terapia dietetica, fisica e comportamentale. Si ricordi che l'obesità è una malattia cronica dalle pesanti ripercussioni sociali, sia per la spesa sanitaria sia come costi per assenze di lavoro;

considerato che:

i provvedimenti restrittivi nei confronti delle preparazioni magistrali a base di anoressanti sono iniziati con un decreto del Ministero della sanità del 1987 e con un altro del 24 aprile 1993. Tali provvedimenti, che, se pur coercitivi della libertà e dell'autonomia prescrittiva del medico, si erano resi necessari per il diffondersi di prescrizioni irrazionali, effettuate da alcuni, con l'intento di ottenere inutili, temporanei e potenzialmente pericolosi, rapidi dimagrimenti, hanno regolamentato in modo severo le preparazioni magistrali, sia per quanto riguarda la composizione che i dosaggi e la durata della terapia;

negli anni successivi le suddette regole sono state dalla maggior parte dei medici rispettate, mentre alcuni altri, noti e facilmente individuabili, e quindi, se lo si desiderasse, perseguibili, hanno trovato il modo più o meno lecito per aggirarle. Invece che perseguire chi non si atteneva alle regole è stata messa in atto una campagna diffamatoria e calunniosa prima in relazione alle sole preparazioni magistrali e poi, più in generale, contro i farmaci anoressanti e chi di loro faceva uso, anche se solo scientificamente corretto, nel tentativo di curare una patologia difficile in rapida espansione (trenta per cento della popolazione adulta);

considerato che:

nel 1997 in seguito ad un monitoraggio spontaneo e ad uno studio epidemiologico internazionale, è stato eviden-

ziato un maggior rischio di ipertensione polmonare in seguito all'uso prolungato di uno degli anoressanti (dexfenfluramina). Dal 1985 al 1994 si sarebbero verificati settantotto (!) casi, pari ad una incidenza molto bassa, cioè ventotto casi per milione di persone per anno, mentre la riduzione di peso, ottenuta anche con l'ausilio di questi farmaci, fa evitare duecentottanta morti per milione di persone per anno, dovute alle complicanze dell'obesità (*New England Journal of medicine*, 28 agosto 1996);

in relazione alla pubblicazione dei dati citati, l'Emea (Agenzia europea per le specialità medicinali), oltre a stabilire che comunque i rischi, legati all'uso di questi farmaci, sono molto inferiori ai benefici, ha stabilito esclusivamente modifiche da riportare sui foglietti illustrativi ed ha « raccomandato » l'uso di essi da parte di « medici esperti » nella cura dell'obesità. Si fa presente che in Italia non esiste un sistema di accreditamento che permetta di definire un medico esperto in uno specifico settore; l'esperienza può quindi essere dedotta dal *curriculum* di studi universitari e post-universitari, o, come avviene all'estero, sull'esperienza lavorativa documentabile; di conseguenza la Commissione unica del farmaco (Cuf) ha stabilito di modificare la prescrivibilità di questi farmaci (sia sotto forma di specialità che di preparazioni magistrali) riservandola solo ad alcuni specialisti. Le nuove modalità sono state pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 1996 e sono entrate in vigore il 9 gennaio 1997;

dato che:

le nuove norme hanno sollevato un coro di proteste da parte sia delle principali associazioni scientifiche che della stessa Fnomceo;

alcuni medici e la stessa Fnomceo hanno presentato ricorso al Tar del Lazio, che, nella seduta del 27 gennaio 1997, ha ritenuto illegittima la circolare e ne ha disposto la sospensiva;

considerato che:

la Cuf, non soddisfatta, con la seduta del 10 febbraio 1997 ha proposto al Ministro della sanità di adottare un decreto con il quale venga previsto il divieto « di eseguire *preparazioni magistrali* contenenti fendimetrazina, amfepramone, fenfluramina e dexfenfluramina o altre sostanze ad azione centrale... », mentre per le specialità della industria farmaceutica sarà ancora possibile la prescrizione, ma solo da parte di centri altamente specializzati, che dovranno essere individuati dalle regioni;

considerato che:

provvedimenti analoghi proposti in altri paesi sono stati poi respinti dalle commissioni mediche: il « Reale collegio dei medici », in Inghilterra, ha ritenuto che ci fosse una « insufficiente evidenza di significativo pericolo per il pubblico »;

se una sostanza è da ritenere pericolosa per la salute, e per gli anoressanti non esistono prove scientifiche in questo senso, essa lo è sia che la prepari il farmacista che se la realizza l'industria farmaceutica, anzi le preparazioni magistrali devono avere dosi inferiori a quelle industriali e durata massima di trenta giorni;

l'obesità è malattia cronica tipicamente da trattamento ambulatoriale; per la diagnosi e la valutazione, non sono necessarie attrezzature o esami particolari, pertanto costringere il paziente a rivolgersi ad una struttura superspecialistica non porterebbe ad esso nessun vantaggio, anzi creerebbe un ulteriore ostacolo all'avvicinarsi del paziente alla possibile cura. Sarebbe più dispendioso sia per il paziente che per il sistema sanitario; inoltre, i servizi regionali ospedalieri specializzati nella cura dell'obesità sono praticamente inesistenti e, infine, il paziente non trova maggiori garanzie nel medico di strutture pubbliche nei confronti di quelli che operano in ambulatori privati, avendo essi la medesima formazione universitaria;

se esistono casi di comportamento irresponsabile, tra medici e farmacisti che

prescrivono e preparano magistrali a base di anoressanti, questi sono documentabili dal centro di farmacovigilanza, il quale può disporre controlli tramite i Nas e perseguire i responsabili;

impegna il Governo:

ad emanare severe norme sanzionatorie per chi non rispetti le regole già emanate con i precedenti decreti del Ministro della sanità del 26 maggio 1987 e del 24 aprile 1993, e che ribadiscono l'uso razionale degli anoressanti nella cura dell'obesità, anche sulla base di quanto raccomandato dall'Agenzia europea del farmaco (Emea), ma che non limitino l'autonomia prescrittiva del medico, confermando la libertà per esso di scegliere tra la specialità medicinale o il preparato magistrale, e, soprattutto che non crei disparità tra medici generici e specialisti e tra medici operanti in strutture ospedaliere pubbliche o private e quelli che invece operano nei loro studi privati.

(7-00169) « Conti, Carlesi, Sospiri, Gramazio, Porcu ».

La XIII Commissione,

considerato che:

l'Italia settentrionale ha prodotto in media, nel periodo 1986-1996, 11.019.246 quintali di zucchero, pari al 69,98 per cento della produzione nazionale, mentre la quota assegnata per la campagna 1996 è stata pari al 67,66 per cento di quella nazionale, con una differenza di 363.206 quintali;

l'Italia settentrionale ha prodotto in media, nel periodo 1990-1996, 10.680.056 quintali di zucchero pari al 70,04 per cento della produzione nazionale, mentre la quota assegnata per la campagna 1996 è stata al 67,66 per cento di quella nazionale, con una differenza di 372.615 quintali;

l'Italia settentrionale ha prodotto in media nel periodo 1990-1996, eliminando dalla media il 1995 in quanto anno che ha costituito una anomalia dal punto di vista della produzione agricola, 12.927.906 quin-

tali di zucchero pari al 70,39 per cento della produzione nazionale, mentre la quota assegnata per la campagna 1996 è stata del 67,66 per cento di quella nazionale, con una differenza di 427.504 quintali;

l'Italia settentrionale è, pertanto, deficitaria di circa 450 mila quintali nella produzione dello zucchero;

si deve procedere alla riassegnazione delle quote per la campagna 1997-1998

impegna il Governo:

a considerare i risultati conseguiti nelle varie zone ed aree geografiche in un periodo di tempo che possa essere considerato rappresentativo della produzione delle zone stesse conformemente alla potenzialità reale dei bacini bieticoli;

a ripristinare di conseguenza le quote mediamente prodotte negli anni passati.

(7-00170) « de Ghislanzoni Cardoli ».

La VI Commissione,

vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine degli enti pubblici;

viste le richieste di parere avanzate dal Governo in occasione delle recenti indicazioni di candidature per istituti ed enti pubblici;

acclarato che dette richieste debbono contenere l'esposizione della procedura seguita per addivenire all'indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti in corso di svolgimento in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico (articolo 4, primo comma, legge 24 gennaio 1978 n. 14);

ritenuto che le stesse richieste, nel caso di mandato in un ente pubblico che

esercita attività creditizia o che detiene partecipazioni di controllo in enti creditizi, debbano contenere la relazione sull'evoluzione tecnica dell'ente pubblico nel periodo di durata del mandato scaduto (articolo 4, secondo comma, legge 24 gennaio 1978 n. 14);

atteso che il rispetto delle norme che presiedono alle procedure di nomina negli enti pubblici deve trovare compiuta applicazione in ordine ad ogni aspetto disciplinato dalla legge;

atteso, altresì, che in più occasioni, la VI Commissione ha dovuto registrare l'eccessiva ristrettezza dei tempi per poter esprimere il relativo parere e che non sempre è stata posta in grado di motivarlo a mente del disposto di cui all'articolo 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

impegna il Governo

al pieno e rigoroso rispetto delle disposizioni che disciplinano il controllo parlamentare sulle nomine degli enti pubblici;

a trasmettere alle competenti Commissioni le relative richieste in tempo utile per consentire una compiuta e non frettolosa disamina ai fini del rilascio del prescritto parere.

(7-00171) « Contento, Alberto Giorgetti, Giovanni Pace, Menia, Polizzi, Amoruso, Butti ».

La IV Commissione,

premessi che i commi 86-105 dell'articolo 2 del collegato alla legge finanziaria 1997 contengono disposizioni in materia di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato, autorizzando il Ministro del tesoro a sottoscrivere quote di fondi immobiliari mediante apporto di beni immobili e di diritti reali su immobili appartenenti allo Stato, a promuovere la costituzione di una o più società di gestione dei suddetti fondi, a stabilire le condizioni di cessione delle quote dei fondi immobiliari, consentendo l'alienazione dei beni immo-

bili e dei diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato e non conferiti nei fondi mediante asta pubblica o trattativa privata sulla base del miglior prezzo di mercato;

visto che nei giorni scorsi l'assessore al patrimonio del comune di Genova ha inviato all'autorità militare e per conoscenza al presidente della regione Liguria una lettera con la richiesta di acquisto della caserma Gavoglio del quartiere Lagaccio, della caserma Marabotto di Cornigliano (ex panificio e frigo militare) e dell'ex deposito di carburanti di via Sardonella a Bolzaneto;

considerato che la caserma Marabotto e l'ex deposito di carburanti sono già inseriti nell'elenco dei beni dismissibili della regione Liguria;

in particolare per quanto riguarda la caserma Gavoglio:

a) premesso che il suddetto immobile è ubicato a Genova nel quartiere del Lagaccio ad alta densità abitativa e con scarse infrastrutture e disagi sociali devastanti, è di competenza del comando regione militare nord ovest ed è tuttora per buona parte inutilizzato dalla stessa amministrazione militare;

b) rilevato che l'amministrazione di Genova in data 15 ottobre 1990 protocollo 8243/SP ha richiesto formalmente all'amministrazione militare di acquisire la disponibilità della caserma Gavoglio e le aree demaniali annesse per un totale di quarantasettemila metri quadrati, al fine di dotare di infrastrutture e servizi adeguati i quartieri Lagaccio, Oregina e San Teodoro che rappresentano oltre centomila abitanti;

c) considerato che l'acquisto dell'immobile della caserma Gavoglio si rende sempre più necessaria anche per risolvere il problema della viabilità di via Lagaccio, attualmente fonte di innumerevoli pericoli;

d) premesso che l'8 gennaio 1991, riconfermandolo anche di recente, il comando della regione militare nord ovest ha

comunicato all'amministrazione comunale di Genova la propria disponibilità a cedere una porzione di circa ventiduemilaottocento metri quadrati, al fine di consentire l'ampliamento della sede stradale di via Lagaccio;

e) visto che la cessione della suddetta porzione di area avrà luogo in regime di permuta, con l'acquisizione da parte dell'amministrazione militare di sei alloggi per militari corrispondenti a quelli da dismettere per consentire la realizzazione del citato ampliamento stradale;

f) premesso che in data 18 luglio 1996 è stata presentata l'interrogazione De Benetti n. 5-00293 al Ministro della difesa per sollecitare una soluzione al problema della cessione della caserma Gavoglio, dal momento che l'acquisizione dell'area è importante ai fini sociali, di sviluppo di infrastrutture, di servizi e per un complessivo miglioramento della qualità della vita di una delle zone più colpite da un'espansione edilizia indiscriminata;

g) visto che il 19 dicembre 1996 il sottosegretario Rivera rispondendo alla suddetta interrogazione in Commissione difesa ha confermato la disponibilità del Governo di cedere una porzione dell'area della caserma;

h) considerato che in data 9 gennaio 1997 protocollo 183/SP il sindaco di Genova ha inviato una lettera al Ministro della difesa richiedendo formalmente di esplicitare le condizioni economiche ed operative per il passaggio di proprietà dell'immobile ex caserma Gavoglio;

impegna il Governo

ad inserire anche la caserma Gavoglio nell'elenco dei beni dismissibili della regione Liguria dal momento che con tale acquisto da parte dell'amministrazione comunale di Genova gli oltre centomila abitanti dei citati quartieri Lagaccio, Oregina

e San Teodoro potrebbero finalmente veder risolti, dopo parecchi anni di attesa, molti problemi di compatibilità sociale, di sbocco viario, di infrastrutture, di verde urbano, di servizi;

ad accelerare i tempi per la cessione da parte dell'amministrazione militare al comune di Genova;

a) della caserma Marabotto;

b) della caserma Gavoglio;

c) dell'ex deposito di carburanti.

(7-00172) « Acquarone, De Benetti, Labate, Repetto, Di Rosa ».

La IX Commissione,

considerato che corre notizia che, nei primi del marzo 1997, i consigli comunali e provinciali di Napoli delibereranno la cessione del sessantacinque per cento della società che gestisce l'aeroporto di Capodichino alla *British airport authority*;

questa cessione contiene elementi negativi per quanto riguarda l'occupazione, la terziarizzazione di attività e lo smembramento dei contratti;

questa privatizzazione avviene in difformità rispetto alla legge n. 474 del 1994 e in mancanza dei decreti, in materia di gestioni aeroportuali, di recepimento delle direttive europee e della regolamentazione delle attività nel sedime aeroportuale;

tale privatizzazione appare ancora più grave, avvenendo nell'assoluta mancanza di indirizzo politico sul futuro nel settore strategico del trasporto aereo, di cui le gestioni aeroportuali sono parte integrante;

appare generica e poco incisiva la presenza minoritaria del settore pubblico, a fronte di investitori che hanno come obiettivo il controllo aeroportuale e l'abbandono della gestione diretta, con gravi effetti negativi sul piano occupazionale, salariale e normativo;

altri paesi non hanno alienato la maggioranza dei pacchetti azionari;

la realtà del nostro Paese non è ancora in grado di sostenere una apertura del mercato, in particolare perché ciò avviene senza regole;

tale privatizzazione pare più motivata dalla necessità di qualche parte politica di darsi una immagine liberista e falsamente europeista;

appare comunque immotivata la decisione di non procedere ad una gara pubblica;

impegna il Governo

in attesa di indirizzi politici e del completo recepimento delle direttive europee in materia di gestioni aeroportuali, ad assumere le iniziative necessarie affinché non si determini l'entrata della *British airport authority* nella società di gestione dell'aeroporto di Capodichino ed a predisporre quanto prima un documento di indirizzo nel settore che tuteli l'occupazione e la qualità dei servizi.

(7-00173) « Diliberto, Boghetta, Eduardo Bruno ».

La IX Commissione,

considerato che:

il comune e la provincia di Napoli intendono cedere, a trattativa rigorosamente privata, la quota azionaria di controllo della società Gesac, che gestisce i servizi a terra nell'aeroporto di Capodichino (Napoli), alla società inglese Baa;

tale società è una delle più importanti aziende di gestione aeroportuale d'Europa e porta avanti una linea imprenditoriale che mira al controllo degli aeroporti intermedi, come Napoli, al fine di privilegiare i trasporti e le linee inglesi, approfittando anche della crisi dell'Alitalia che, si ricorda, è stata azionista di mag-

gioranza della società che gestisce gli aeroporti di Roma e Milano sino alla recente cessione alla Cofiri;

le società Sea (Milano) ed Aeroporti di Roma hanno già avanzato formale offerta di acquisto della Gesac;

tra le motivazioni che comune e Provincia di Napoli adducono a giustificazione della volontà di cedere la Gesac alla Baa vi è la necessità di ampliare le capacità di traffico aereo dell'aeroporto partenopeo;

al riguardo, occorre sottolineare che vi sono insormontabili problemi tecnici e strutturali che impediscono ogni ipotesi di allargamento di Capodichino: la contiguità al centro abitato; la presenza di impedimenti naturali, come le colline che circondano la città (in particolare quella di Camaldoli); l'inquinamento acustico ed atmosferico; la mancanza assoluta di spazi per parcheggiare gli aerei; l'impossibilità di spostare il deposito carburanti (come vuole la Baa) sotto il muro di cinta dell'aeroporto, considerato che le disposizioni di legge vigenti obbligano ad allocare impianti siffatti in zone lontane dal centro abitato (a Capodichino le abitazioni sono praticamente addossate al muro di cinta dell'aeroporto);

l'accordo che sta per concludere la Baa ha l'aspetto di un vero e proprio « patto leonino », perché contiene una clausola che consente alla società inglese di rivendere alla stessa Gesac le azioni che gli saranno cedute a titolo gratuito nel caso in cui, dopo dieci anni, non trovi più conveniente la gestione di Capodichino;

vi è il concreto sospetto che la Baa sia interessata a Capodichino perché intenzionata a realizzare una mera speculazione commerciale con l'apertura all'interno dello scalo di *duty free*, veri e propri *megastores* per vendere articoli di lusso anche senza Iva (per alcuni prodotti venduti negli scali aerei, al di sotto di un certo costo, la normativa comunitaria prevede l'esonero dall'Iva mentre per altri sarebbe la stessa Baa ad accollarsene l'onere);

l'apertura di questi empori commerciali all'interno di Capodichino, in grado di offrire prodotti anche ad un costo inferiore del venti-trenta per cento rispetto a quello di mercato, aggraverebbe certamente la crisi degli operatori commerciali cittadini;

la Baa è la stessa società che ha ricevuto 160 milioni dalla Gesac per uno studio di fattibilità sull'allargamento dell'aeroporto;

l'accordo Gesac-Baa prevede, inoltre, che quest'ultima possa anche modificare le strutture aeroportuali (con allungamento della pista, realizzazione di nuovi insediamenti e di piazzole eccetera), senza che al riguardo sia stato interpellato né il ministero della difesa, competente perché Capodichino è un aeroporto militare aperto al traffico civile, ai sensi dell'articolo 700 del codice della navigazione, né la regione Campania, che dovrà autorizzare le modifiche urbanistiche, né l'Anav che gestisce i servizi di assistenza al volo,

impegna il Governo

ad intraprendere ogni opportuna iniziativa affinché sia fatta innanzitutto la necessaria chiarezza in merito ai rapporti tra la Baa e la Gerac e perché l'ingresso di nuovi soci nella Gesac avvenga non per « chiamata diretta » ma attraverso una gara internazionale.

(7-00174)

« Bocchino ».

L'VIII Commissione,

premesso che:

il disordine e l'abbassamento della qualità del nostro sistema urbano — causati da un lungo elenco di atti, quali la *deregulation*, il ricorso alle procedure accelerate e alle leggi speciali, la frammentazione e settorializzazione delle azioni di governo sul territorio, l'abolizione degli strumenti di programmazione e di controllo, la riduzione dei livelli di tutela, la minaccia dell'integrità dei centri storici, i

continui interventi in deroga, i numerosi condoni — sono oramai evidenti e sotto gli occhi di tutti;

i beni culturali ed il paesaggio sono stati sacrificati alle esigenze di uno sviluppo senza qualità, e la vita nelle città, l'organizzazione dei centri urbani, le condizioni di vivibilità, di accessibilità e di mobilità hanno subito un degrado intollerabile, ed in cui il territorio, realtà sempre più manomessa, è diventata fonte di rischi sempre crescenti;

la riqualificazione delle città e del paesaggio extraurbano, il rinnovamento delle politiche di governo del territorio, la programmazione e il corretto inserimento ambientale ed urbanistico delle opere pubbliche sono pertanto sempre più urgenti;

l'Italia ha bisogno di una politica territoriale e urbanistica che l'avvicini all'Europa, offra certezza del diritto, chiarisca funzioni e ruoli degli operatori, stabilisca chiari ed applicabili criteri di programmazione, pianificazione e controllo;

non è più rinviabile una nuova legge di riforma urbanistica che innovi le politiche del governo del territorio e che le porti ad unitarietà;

è pertanto necessario aprire una riflessione generale sulle cause del grave degrado del territorio e sul fallimento della pianificazione urbanistica, al fine di procedere all'adozione di misure efficaci e tempestive in grado di porre rimedio alla situazione di dissesto sopra delineata;

considerato che:

a) è opportuno e necessario che il Governo raccolga in modo sistematico elementi conoscitivi tali da restituire un quadro significativo dello stato del territorio, delle recenti trasformazioni e delle problematiche relative all'attuazione e agli effetti derivanti dalla legge n. 1150 del 1942 ed alle altre leggi aventi contenuti riferibili all'urbanistica ed al territorio, in particolare le leggi 6 agosto 1967, n. 765, 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, 28 gennaio 1977, n. 10, 5 agosto 1978, n. 457,

8 giugno 1990, n. 142, limitatamente all'articolo 15 — pianificazione e programmazione provinciale — e all'articolo 27 — accordi di programma —, 8 agosto 1985, n. 431, 18 maggio 1989, n. 183, limitatamente alla pianificazione di bacino, 6 dicembre 1991, n. 394, limitatamente alla pianificazione dei parchi e delle aree naturali protette, 28 febbraio 1985, n. 47 e 17 febbraio 1992, n. 179;

b) è altresì necessario e opportuno che il Governo riferisca al Parlamento in merito all'esercizio da parte delle regioni delle competenze ad esse attribuite in materia urbanistica dell'articolo 117 della Costituzione;

rilevata altresì la grande opportunità dell'avvio nella competente Commissione di merito di una complessiva indagine conoscitiva — finalizzata all'adozione di una nuova legge di riforma che possa disciplinare, nel rispetto degli obblighi internazionali contratti dall'Italia, nonché delle disposizioni dettate dagli organi competenti delle comunità sovrastanti alle quali l'Italia partecipa a norma dei relativi trattati istitutivi e delle convenzioni che ne estendano le attribuzioni, il Governo del territorio per quanto attiene alla regolazione delle tutele, degli assetti, delle trasformazioni e delle utilizzazioni del territorio e degli immobili che lo compongono — in grado di acquisire e valutare adeguati elementi conoscitivi rispetto alla situazione del Paese, all'attività degli enti che hanno competenza in materia di urbanistica e di territorio, alla legislazione regionale, alle linee di assetto del territorio, alle situazioni del dissesto, dell'abusivismo ed al confronto con le esperienze degli altri Paesi europei;

atteso inoltre che le attività di Governo del territorio hanno per obiettivo la tutela dell'integrità fisica e della identità culturale del territorio stesso, da assumere quali condizioni, nella duplice accezione di limiti e di presupposti, di ogni ammissibile scelta di trasformazione, fisica o funzionale, nonché il conferimento al medesimo territorio, ed in particolare al sistema in-

sediativo antropico, di più elevati caratteri di qualità, formale e funzionale, al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile

impegna il Governo:

a raccogliere in modo sistematico elementi conoscitivi tali da restituire al Parlamento un quadro significativo dello stato del territorio, delle recenti trasformazioni e delle problematiche relative all'attuazione ed agli effetti prodotti dalle leggi indicate alla lettera a) del precedente considerato;

a fornire al Parlamento rapporti e dossier basati su dati aggiornati e specifici su ciascun argomento;

a riferire al Parlamento sulla complessiva attività in materia urbanistica delle Regioni e sull'esercizio da parte delle stesse dei poteri e delle competenze ad esse attribuite in tale materia dall'articolo 117 della Costituzione.

(7-00175) « Turrone, Scalia, Paissan ».

La X Commissione,

premesso che:

il commercio ambulante, ora definito commercio su aree pubbliche, rappresenta, specialmente nelle regioni meridionali, un'antica tradizione ed una valida valvola di sfogo delle tensioni occupazionali che affliggono il nostro Paese; tuttora la realtà lavorativa di questo particolare settore del commercio è fatta di orari sennervanti, lunghe e faticose trasferte;

in Italia il mercato domenicale o festivo è ancora molto in uso, in particolare in occasione di feste o sagre nel periodo festivo e nei luoghi di villeggiatura: tuttavia agli ambulanti è vietato l'utilizzo festivo dei propri mezzi commerciali, in base alle disposizioni applicative del Codice della strada e ad una vecchia normativa che consente ai prefetti di vietarne o regolarne la circolazione;

la possibilità di chiedere ai prefetti autorizzazioni al viaggio in deroga alla

legge incontra comportamenti molto difformi, dovuti ai poteri discrezionali dell'autorità prefettizia: dalla concessione di deroghe semestrali al rilascio di autorizzazioni solo giornaliera con indicazioni del percorso e dei tempi massimi di percorrenza;

i poteri prefettizi in materia non hanno più motivo di essere poiché infatti la legge 28 marzo 1991, n. 112 di disciplina del commercio sulle aree pubbliche, pone tutti i poteri in materia nelle mani delle Regioni e degli enti locali; d'altro canto la soppressione delle competenze del prefetto in materia di commercio ambulante non tocca il potere di questo a limitare la circolazione stradale ai sensi delle disposizioni del codice della strada;

impegna il Governo:

ad emanare disposizioni in materia di circolazione nei giorni festivi che tengano conto della necessità degli esercenti di esercizi commerciali su aree pubbliche, debitamente autorizzati, di viaggiare solo per lavoro, garantendo loro uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale;

ad attivarsi affinché siano sospese le anacronistiche norme che affidano ai prefetti il controllo del commercio ambulante, con particolare riferimento all'articolo 21 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, ed all'articolo 1 del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 aprile 1947, n. 630.

(7-00176) « Scozzari, Danieli, Piscitello ».

La VI Commissione,

premesso che:

le audizioni tenute in ordine alla « situazione dell'amministrazione dei Monopoli di Stato ed ai riflessi su tale situazione del recente caso « Philip Morris », hanno offerto un ampio e complesso quadro della realtà economico-produttiva dell'azienda e messo in rilievo una anomala

condizione di conflittualità all'interno di alcuni organi del ministero delle finanze e servizi dello Stato;

la realtà economico-produttiva dell'amministrazione dei Monopoli di Stato è contrassegnata da una costante quanto rilevante diminuzione della propria quota del mercato nazionale dei prodotti da fumo, da una capacità produttiva del 55 per cento del proprio potenziale, da carenza di progetto industriale e di investimenti tesi ad incrementare i livelli qualitativi e la penetrazione commerciale, dalla mancanza di reali alternative alle lavorazioni su licenza, da inerzia aziendale nell'affrontare e risolvere i problemi produttivi, commerciali e del personale;

appare emblematico in questo contesto il fatto che l'azienda dei Monopoli di Stato si sia trovata lo scorso anno, alla data di scadenza del contratto con *Philip Morris* di lavorazione su licenza, che riguarda la produzione di circa 16 milioni di chilogrammi di sigarette, sei stabilimenti e circa duemila dipendenti, senza una adeguata proposta di rinnovo, e che la proroga pattuita di ulteriori sette mesi sia trascorsa invano, con ciò determinando ulteriori incertezze produttive, rischi aziendali, e costringendo il Ministro delle finanze ad avocare al suo ufficio le trattative e ad ampliare ulteriormente i tempi della proroga;

è pressoché unanime il giudizio che ragioni di ordine economico, giuridico e produttivo impongano di procedere tempestivamente alla riforma di questo settore, nella salvaguardia dei diritti dei lavoratori dipendenti, e che il disegno di legge A.S. 1822 — sulla privatizzazione delle attività industriali di lavorazione dei tabacchi e del sale — riprodotto, con le modifiche già apportate alla Commissione finanze del Senato, le disposizioni del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 456, costituisce un valido strumento di lavoro per il Parlamento;

la direzione generale dei Monopoli ha assunto due distinte iniziative: a) con la prima, del maggio 1995, ha sollevato rispettivamente con un « appunto » diretto al

Ministro e separatamente al servizio V del Secit il problema degli « effetti della concorrenza sui prodotti da fumo del Monopolio negli ultimi anni. Possibili rimedi di ordine fiscale oltre che gestionale »; b) con la seconda, del settembre dello stesso anno, ha richiesto al dipartimento delle entrate, parere in ordine alla possibilità di configurare in Intertaba, operante in Italia, una stabile organizzazione della società estera *Philip Morris*;

la prima iniziativa, ancorché si configuri come questione puramente commerciale ma anche di ordine politico in relazione agli indirizzi generali seguiti in materia di prezzi dei tabacchi negli ultimi venti anni, ha dato origine ad un conflitto interno al Secit, tra questo, la direzione dei Monopoli e lo stesso Ministro allora in carica, fino all'apertura di una inchiesta della magistratura a seguito della trasmissione dell'« appunto » in questione alla procura della Repubblica di Roma da parte dell'ispettore del Servizio V del Secit a cui era pervenuto, in modo irrituale, « l'appunto stesso »;

la seconda iniziativa ha dato luogo all'interessamento della direzione regionale delle entrate per la Lombardia e del nucleo regionale di polizia tributaria della Guardia di finanza di Milano, addivenendo alla conclusione che la società Intertaba di Milano possa essere qualificata « anche quale stabile organizzazione delle società facenti capo alla *Philip Morris* operanti in Italia », e con ciò procedendosi ad azioni di accertamento a carico delle varie società da parte degli uffici milanesi dell'amministrazione finanziaria dello Stato;

nel tempo dell'approfondimento avviato alla direzione generale del dipartimento delle entrate tramite gli uffici di Milano, la procura della Repubblica di Napoli ha aperto una inchiesta in relazione alle possibili implicazioni di ordine penale connesse con la configurabilità della stabile organizzazione, e quindi con l'inadempimento eventuale di obblighi tributari da parte della società *Philip Morris*;

in ogni caso, appare chiaro che le implicazioni inerenti il rapporto contrat-

tuale Monopoli-*Philip Morris*, eventualmente riconducibili anche alla responsabilità personale degli organi e dei servizi dello Stato, saranno chiariti dall'azione della magistratura, e che, nel caso in esame, è compito del Governo agire perché il funzionamento di organi e servizi dello Stato sia contrassegnato dallo svolgimento irreprensibile delle funzioni e dall'adempimento degli obblighi che il servizio richiede, e che è compito del Parlamento esercitare ogni utile azione di controllo, di proposta e di volontà legislativa al fine di migliorare, nell'interesse generale, l'efficienza produttiva, i livelli qualitativi e la capacità di penetrazione commerciale dell'azienda dei Monopoli di Stato nel quadro di una profonda azione riformatrice;

è quindi evidente la necessità che il Governo garantisca pieno sostegno al lavoro avviato dal Parlamento perché l'approvazione del disegno di legge A.S. 1822, « Istituzione dell'Ente tabacchi italiani », avvenga nel tempo più rapido possibile;

impegna il Governo:

a sostenere il processo di riforma dell'azienda esercitando un ruolo incisivo di programmazione in campo nazionale e nell'Unione europea sull'intero ciclo del tabacco (dalla coltivazione alla commercializzazione), la cui produzione agricola, soggetta a politiche di « quota per produttore » e dipendente dal rapporto offerta-domanda mondiale, potrà avere basi più ampie ed essere competitiva solo migliorandone la qualità;

a promuovere ogni utile iniziativa, anche di revisione legislativa, nel quadro delle normative comunitarie, di contrasto al fenomeno del contrabbando, di lotta alle frodi e all'elusione del divieto di pubblicità dei prodotti da fumo, nonché ad esaminare possibili soluzioni al problema dei *duty-free* di confine all'interno dell'Unione europea;

a ripristinare in capo all'azienda di Stato condizioni di efficienza e di equili-

brio delle funzioni e degli obblighi nel quadro dei poteri assegnati dalla legge, dai regolamenti e dalle direttive;

a verificare in modo puntuale e mirato l'eventuale carenza di personale specializzato e gli indispensabili adeguamenti industriali negli stabilimenti per la lavorazione del tabacco e del sale, che non possono essersi verificati solo negli ultimi mesi e che però sembrerebbero contribuire alle inefficienze e alle disorganizzazioni produttive;

a valutare in tempi rapidi l'ipotesi di rinnovare, in assenza di immediate alternative atte a garantire il mantenimento di adeguati livelli occupazionali nonché la continuità dei processi produttivi, con le modifiche che si rendano possibili e necessarie nell'interesse dell'azienda e dello Stato, il contratto di lavorazione su licenza con *Philip Morris*.

(7-00177) « Brunale, Agostini, Benvenuto, De Benetti, Pistone, Repetto, Liotta ».

La VII Commissione,

premessi che:

nell'attuazione della politica di rinnovamento del sistema formativo italiano intrapresa dal Governo, fondamentale importanza dovrà essere riconosciuta al valore della formazione docente e della continuità educativo-didattica. Questi principi, più volte ribaditi in atti normativi, per quanto riguarda i portatori di *handicap*, spesso non si sono potuti realizzare per ragioni strutturali o contingenti;

la recente azione governativa, avente come scopo il raggiungimento di una maggiore professionalità dei docenti in un'ottica di miglioramento degli *standard* d'offerta educativo-formativa, dovrà considerare con particolare attenzione il campo d'intervento della scuola nei confronti dei soggetti deboli e la peculiare configurazione del ruolo degli operatori preposti a

seguire in prima persona l'integrazione degli alunni portatori di *handicap* nella scuola;

fino ad oggi il ruolo del sostegno è stato quasi sempre percepito nel mondo della scuola in modo poco chiaro e spesso equivoco. Questa funzione docente è stata sovente ammantata di un alone di volontarismo che, seppur fondamentale agli esordi dell'inserimento (legge n. 517 del 1977), si è poi rivelato come luogo di retorica. Infatti, il principio secondo cui « basta la buona volontà degli insegnanti » è stato utilizzato come copertura di inadeguatezze operativo-didattiche e istituzionali. L'insegnante di sostegno spesso si è trovato esso stesso in una situazione di non integrazione per questioni culturali e strutturali;

si può oggi ragionevolmente affermare che la cultura dell'integrazione delle diversità nella scuola italiana ha visto come promotori principali gli insegnanti di sostegno che, grazie al loro ruolo, si sono rivelati agenti di cambiamento ed innovazione. Attraverso il loro contributo quotidiano, la scuola italiana ha promosso la crescita di tutti gli alunni nella direzione della tolleranza, ancor prima che si aprisse ad alunni provenienti da altre culture;

oggi queste professionalità possono essere messe in disparte per effetto di una politica di assorbimento degli esuberanti (articolo 1, comma 75 della legge finanziaria 1997) del personale; una politica che appare qui orientata nella direzione opposta alla tanto decantata qualità dell'istruzione di cui la scuola ultimamente sembra ammantarsi;

non è ammissibile che si possano sprecare risorse umane, come gli insegnanti di sostegno specializzati non di ruolo, laddove la professionalità raggiunta costituisce un traguardo quotidiano faticoso e fondamentale per poter essere produttivi nel difficile e delicato campo dell'*handicap*, soprattutto se si considera che l'efficacia dell'azione pedagogica, specialmente nel campo dell'educazione speciale, dipende molto dall'utilizzo di strumenti il

cui apprendimento e la cui sperimentazione passano necessariamente attraverso la valorizzazione della propria memoria operativa;

la mancanza di una specifica classe di concorso per il sostegno determina la seguente contraddizione: un insegnante di sostegno specializzato, al fine di abilitarsi e continuare a fare il docente di sostegno, dovrebbe prima abilitarsi in una materia qualsiasi, come mineralogia o scienza dell'alimentazione. Quale relazione sussiste tra il compito che un insegnante di sostegno sceglie come tecnico dell'integrazione e proprietà delle rocce o lipidi e carboidrati? Inoltre, oggi molti docenti privi della specializzazione chiedono l'utilizzo sul sostegno al fine di ottenere, attraverso tale modalità, l'avvicinamento della sede di lavoro, sfruttando la situazione favorevole che li vede aver diritto all'opzione delle cattedre prima degli specializzati. È un paradosso: da una parte l'amministrazione favorisce e chiede una cultura specialistica agli insegnati di sostegno e dall'altra ricorre a questo canale per risolvere problemi di collocazione del personale: non si comprende perché lo stesso non si può fare anche con una qualsiasi disciplina, come ad esempio la matematica. Spesso sono proprio i soggetti deboli ad avere meno voce in capitolo, scontando una incoerenza istituzionale che evidenzia un atteggiamento politico che nei fatti smentisce le premesse;

per effetto di quanto sopra affermato, viene vanificata sovente ogni forma di continuità didattica di cui si decanta invece il valore in tutte le circolari ministeriali sull'argomento (ad esempio la circolare 1/88). Se l'insegnamento sul sostegno è riconosciuto a chiunque ne faccia richiesta, gli effetti si ripercuotono inevitabilmente sul versante della qualità del servizio in generale ma, principalmente, sulla complessiva qualità della vita degli alunni in situazione di *handicap* nel contesto scuola;

appare evidente che la ragione che ha generato questa apparente contraddi-

zione riguarda la sostanziale mancanza del recepimento di quei principi normativo-ordinamentali legati alla qualità del servizio di cui sono permeate le norme che dettano il diritto ad un'istruzione qualitativa rivolta ai portatori di *handicap* nella scuola;

il riconoscimento della classe di concorso specifica per il sostegno a coloro che già sono in possesso della specializzazione può essere considerato come un provvedimento chiarificatore in una materia così confusa come quella del sostegno, in quanto consentirebbe di definire i margini del ruolo dell'insegnante di sostegno liberandolo da quelle ipoteche culturali che ne rendono ambigua la percezione all'interno di un sistema scolastico in via di rinnovamento, costituirebbe altresì garanzia di continuità didattica e motivazione professionale degli operatori. Infatti spesso i docenti sono ricorsi al sostegno in maniera transitoria, per poter successivamente accedere all'insegnamento della propria materia. Ciò si è potuto verificare perché, sino ad oggi, non è stata richiesta alcuna abilitazione specifica per l'attività di sostegno. Un processo, questo, che ha determinato una progressiva dequalificazione del servizio di sostegno e di fatto ha pregiudicato la piena attuazione di quanto contenuto nelle vigenti norme in materia di continuità educativo-didattica. L'istituzione di una specifica classe di concorso aggiungerebbe maggior dignità a questa funzione docente così importante all'interno del sistema scolastico nazionale, innalzando, nello stesso tempo, gli *standard* qualitativi d'offerta. Il successo dell'integrazione è direttamente connesso con il grado di stabilità delle figure che nel contesto della scuola operano in favore degli alunni portatori di *handicap*;

gli insegnanti di sostegno specializzati rappresentano una componente del precariato di notevole specificità. A loro è richiesta una competenza professionale che si consegue mediante un percorso formativo post-laurea o post-diploma (per la primaria) di durata biennale. Per arrivare alla specializzazione occorre la frequenza

obbligatoria di 1300 ore, il superamento di diciotto esami, comprendenti i contenuti delle pedagogie e delle didattiche speciali, lo svolgimento di attività di tirocinio diretto e la discussione di una tesi finale. Le spese di partecipazione a suddetti corsi sono state, nella maggior parte dei casi (eccetto quelli organizzanti direttamente dei provveditorati), a completo carico dei partecipanti. Tutti i corsi sono stati autorizzati dal Ministero che ne ha garantito la regolarità mediante controlli ispettivi nei modi previsti dalla legge (decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 1975). Per accedere a tali corsi gli aspiranti hanno dovuto superare una prova attitudinale molto selettiva;

questa categoria di insegnanti si sente di fatto penalizzata ingiustamente da una norma (il decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1996) che, allo stato attuale, sembra loro imporre la necessità di dover seguire un nuovo corso biennale della durata di mille ore al fine di conseguire l'abilitazione in una materia e quindi poter accedere al ruolo sul sostegno. In dettaglio, il decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 31 luglio 1996 modifica la precedente normativa in materia di abilitazioni all'insegnamento per i docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado. In seguito a tale provvedimento, l'abilitazione all'insegnamento si ottiene mediante un diploma di specializzazione. L'articolo 3 del decreto prevede che: « Il corso degli studi ha la durata di due anni, esso prevede almeno 700 ore di insegnamento, comprensive di laboratori didattici, ed un tirocinio pratico guidato di almeno 300 ore (...) ». E prescrive « ... almeno 5 insegnamenti semestrali relativi alle didattiche disciplinari volti ad un approfondimento metodologico e didattico nelle aree disciplinari interessate, corrispondenti all'abilitazione da conseguire... ». Per quanto riguarda gli insegnanti di sostegno, il decreto del Presidente della Repubblica cita, all'articolo 5 « i piani di studio degli allievi che intendano conseguire un'abilitazione valida anche per l'attività didattica di sostegno comprendono, aggiuntivamente, cinque semestralità (...) »,

« ... queste dovranno prevedere contenuti sia dell'area delle pedagogie e delle didattiche speciali, sia dell'area neuropsicologica specifica e comprendere adeguata attività di laboratorio e di tirocinio »;

conseguito il diploma, gli insegnanti potevano aspirare a posti di sostegno ma per loro non era prevista una automatica abilitazione specifica. Ora, se sarà attuato quanto contenuto nella nuova normativa, i futuri insegnanti di sostegno conseguiranno il titolo di specializzazione e l'abilitazione all'insegnamento, pur avendo effettuato un periodo di formazione inferiore per numero di insegnamenti rispetto a quanto previsto dalle precedenti normative in materia di specializzazione. Si ritiene che, se i requisiti per conseguire la specializzazione e l'abilitazione degli insegnanti di sostegno saranno quelli definiti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 470, i docenti di sostegno specializzati in base alla precedente normativa se possiedono già tali requisiti, in quanto il piano formativo dei corsi biennali di specializzazione (decreto ministeriale 24 aprile 1986, modificato ed integrato dal decreto ministeriale 14 giugno 1988) risulta essere superiore per numero di discipline previste;

considerato che:

i contenuti dei piani di studio dei prossimi corsi di specializzazione per il

sostegno (decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1996) non sembrano offrire maggiori garanzie di professionalità docente rispetto ai corsi disciplinati dalla precedente normativa;

gli insegnanti di sostegno specializzati sono a tutt'oggi la componente maggiormente professionalizzata all'interno del panorama docente della pubblica istruzione italiana;

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative necessarie affinché sia riconosciuta l'abilitazione o, per la scuola primaria, l'idoneità all'insegnamento su posti di sostegno a tutti gli insegnanti specializzati fino ad oggi, in base alla precedente normativa;

ad istituire una specifica classe di concorso per il sostegno;

ad adoperarsi affinché i risparmi che si intendano perseguire con l'applicazione di quanto previsto dal comma 75 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 1997 non vadano ad incidere pesantemente sulla qualità generale del sostegno, danneggiando innanzitutto i soggetti portatori di *handicap*.

(7-00178) « Petrella, Paolo Rubino, Gaetano Veneto, Schmid ».